**Cass. Pen., III, n. 5031 del 09/02/2012 - Pres. Teresi - Rel. Lombardi – Ric. G.A. e a.**

**Rifiuti** – Attività di trasporto - Interpretazione

*Per “attività” di trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione nei territori in cui vige lo stato di emergenza - fattispecie sanzionata dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. n. 172/2008, conv. con modif., nella L. n. 210/2008 - deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità: si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque", e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un'organizzazione imprenditoriale della stessa.*

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.A. e P. C. in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), loro ascritto per avere effettuato, senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un'attività di raccolta, trasporto o comunque recupero di rifiuti ingombranti misti per una volumetria superiore a quella indicata dalla lettera a) del predetto comma, del tipo bombole del gas vuote, forni, biciclette, motori, ferri per costruzione, telai per infissi, vetri e plastiche.

Gli imputati erano stati fermati dai C.C. mentre trasportavano con un camion i rifiuti speciali descritti in imputazione.

La sentenza ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non occasionalità del trasporto dei rifiuti, nonchè in punto di diniego delle attenuanti generiche al G. e di dosimetria della pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art. 110 c.p. e D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), art. 530 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza.

Con il motivo di gravame, in sintesi, si contesta l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice con riferimento, da un lato, all'ipotesi dell'abbandono o scarico di rifiuti, facendosi rilevare che gli imputati erano stati fermati nei pressi di un deposito autorizzato al recupero dove li stavano trasportando e, dall'altro, deducendosi che la condotta posta in essere dagli imputati non è riconducibile alla nozione di attività prevista dalla norma, che richiede un qualcosa in più rispetto al semplice trasporto e, cioè, un'attività professionale con un minimo di stabilità e di organizzazione incompatibile con una condotta meramente occasionale ed estemporanea.

Sul punto si fa rilevare che il dato letterale della norma, nella quale non si menziona il semplice trasporto, ma un'attività di trasporto, e la distinzione tra le ipotesi di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 1, lett. a) e d) impongono una interpretazione limitativa della fattispecie criminosa, da ritenersi integrata solo in presenza di un complesso di decisioni, mezzi o beni avvinti da un'unica destinazione ideologica.

Sul punto si denuncia anche carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla posizione del G., censurando il diniego delle generiche, stante la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato, e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva di quella detentiva; con riferimento alla posizione del P., censurando la mancata applicazione della diminuzione della pena per le attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale.

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza del G. avente ad oggetto l'omesso esame da parte del giudice di appello della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena inflitta.

Sono, invece, infondate le deduzioni dei ricorrenti in punto di affermazione di colpevolezza e di dosimetria della pena.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuta sussistente la fattispecie di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 1, comma 1, lett. d). n. 1), e, cioè, dello svolgimento di un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, senza le prescritte autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Va, quindi, osservato in punto di diritto che con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perchè sia integrata la fattispecie criminosa.

Si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque", e non di reato proprio, sicchè non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un'organizzazione imprenditoriale della stessa, (sez. 3, 28.10.2009 n. 79 del 2010, Guglielmo, RV 245709) (sez. 3, 15.1.2008 n. 7462, Cozzoli, RV 239011).

Orbene, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno escluso con adeguata motivazione che la condotta posta in essere dagli imputati fosse meramente occasionale, in quanto la stessa necessitava di un minimo di organizzazione, sia pure rudimentale, secondo quanto desunto dalla quantità e diversa tipologia dei rifiuti, dall'impiego di un camion e di due persone per effettuarla.

Sicchè la censura dei ricorrenti si esaurisce in una contestazione in punto di fatto, inammissibile in sede di legittimità, dell'accertamento dei giudici di merito in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per la configurazione del reato.

Quanto alle censure afferenti al trattamento sanzionatorio anche esse si esauriscono in una contestazione della valutazione dei giudici di merito sul punto; valutazione che ha formato oggetto di adeguata motivazione.

Per effetto di quanto affermato la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del G. limitatamente all'omesso esame della richiesta di sostituzione della pena infinta con rinvio alla Corte territoriale. Il ricorso del predetto imputato va rigettato nel resto, così come va rigettato il ricorso del P. con le conseguenze di legge.